

Bruxelles, 25.11.2015  
C(2015) 8452 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 25.11.2015**

**recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP  
ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e  
la pesca in Italia**

**CCI 2014IT14MFOP001**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2015

**recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia**

**CCI 2014IT14MFOP001**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 aprile 2015 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione (SFC2014), il programma operativo denominato "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
- (2) Il programma operativo è conforme all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 508/2014 e alla decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020<sup>2</sup>. Il programma operativo è altresì conforme all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014. A causa delle limitate possibilità di utilizzare in modo intercambiabile il sostegno di cui all'articolo 13, paragrafo 8, è opportuno fissare il livello di sostegno secondo la ripartizione prevista all'articolo 13, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (3) Lo Stato membro ha la facoltà di finanziare l'assistenza tecnica fino a concorrenza massima del 6% della dotazione totale del programma operativo. A fini di trasparenza, l'importo destinato all'assistenza tecnica dovrebbe essere definito in maniera trasparente in base alla ripartizione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (4) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia in cooperazione con i partner in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento

---

<sup>1</sup> GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 180 del 20.6.2014, pag. 18.

- (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e di concerto con la Commissione.
- (5) Il programma operativo è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione<sup>4</sup>.
  - (6) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo il 4 agosto 2015. L'Italia ha trasmesso alla Commissione tutte le informazioni necessarie e ha presentato una revisione del programma operativo il 18 novembre 2015.
  - (7) La Commissione ha esaminato il programma operativo a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 e ha concluso che le misure ivi contenute in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del medesimo regolamento possono eliminare in modo efficace l'eccesso di capacità individuato.
  - (8) La Commissione ha inoltre concluso che il programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento degli obiettivi tematici selezionati e delle priorità dell'Unione. Il programma è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 508/2014 e al contenuto dell'accordo di partenariato riveduto con l'Italia, approvato con la decisione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014, che approva l'accordo di partenariato riveduto con l'Italia in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
  - (9) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.
  - (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 9 e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione ha valutato la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni trasmesse dall'Italia sull'applicabilità delle condizionalità *ex ante* e sull'adempimento di dette condizionalità applicabili in relazione al programma operativo. Dal momento che alcune condizionalità *ex ante* applicabili non sono soddisfatte alla data di presentazione del programma operativo, la Commissione ha valutato la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni trasmesse sulle azioni da intraprendere e sul relativo

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione *ex ante* e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 20).

calendario di attuazione, nonché sugli organismi responsabili dell'adempimento delle condizionalità *ex ante* applicabili.

- (11) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 508/2014, è opportuno determinare gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione e fissare l'importo massimo della partecipazione del FEAMP e il tasso di cofinanziamento a carico del FEAMP per il programma operativo e per ogni priorità dell'Unione.
- (12) A norma dell'articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>. È quindi opportuno precisare gli elementi che rendono possibili gli impegni di bilancio e l'impegno giuridico dell'Unione con riguardo a detto programma operativo.
- (13) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di eventuali operazioni finanziate nell'ambito del programma operativo fuori dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE alle norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è concesso il sostegno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA per il periodo 2014-2020" per il sostegno da parte del FEAMP in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 18 novembre 2015, è approvato.

#### *Articolo 2*

La spesa effettivamente sostenuta nell'ambito del programma operativo è ammissibile dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023.

#### *Articolo 3*

- (1) La partecipazione massima del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020, autorizzata dalla presente decisione per il programma operativo, è fissata a 537 262 559 EUR secondo la seguente ripartizione:
  - (a) un importo di 392 053 200 EUR è assegnato allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura, delle zone di pesca e di acquacoltura e alle misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione, di cui al titolo V, capi I, II, III e IV, del regolamento (UE) n. 508/2014, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 67.
  - (b) Un importo di 55 443 892 EUR è assegnato alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 508/2014.
  - (c) Un importo di 46 985 079 EUR è assegnato alle misure di raccolta dati di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 508/2014.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (d) Un importo di 6 088 028 EUR è assegnato all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 508/2014.
  - (e) Un importo di 4 445 560 EUR è assegnato alle misure connesse alla politica marittima integrata di cui al titolo V, capo VIII, del regolamento (UE) n. 508/2014.
  - (f) Un importo di 32 246 800 EUR è assegnato all'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (2) La ripartizione annuale della partecipazione massima del FEAMP di cui al paragrafo 1 e i tassi di cofinanziamento per priorità dell'Unione nonché gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono stabiliti negli allegati 1 e 2 della presente decisione.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2015

*Per la Commissione*  
*Karmenu VELLA*  
*Membro della Commissione*

